

REGOLAMENTO (CE) N. 2707/2000 DELLA COMMISSIONE

dell'11 dicembre 2000

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio relativamente alla concessione di un aiuto comunitario per la cessione di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1670/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1255/1999 ha sostituito il regolamento (CE) n. 804/68 del Consiglio ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96 ⁽⁴⁾, e, tra l'altro, il regolamento (CEE) n. 1842/83 del Consiglio ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1958/97 ⁽⁶⁾, relativo alla cessione di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole. Alla luce del nuovo regime di aiuto comunitario e dell'esperienza acquisita, risulta necessario modificare e semplificare le disposizioni del regolamento (CE) n. 3392/93 della Commissione, del 10 dicembre 1993, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1842/83 del Consiglio che stabilisce le norme generali relative alla cessione di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2235/97 ⁽⁸⁾. Per ragioni di chiarezza, in occasione di tali modifiche è opportuno procedere alla riformulazione di detto regolamento.
- (2) Per quanto concerne i beneficiari dell'aiuto, si deve mirare in primo luogo alle scuole materne ed elementari, lasciando agli Stati membri la facoltà di includere o meno gli istituti d'istruzione secondaria. Al fine di semplificare la gestione del regime, è opportuno escludere il consumo dei prodotti in questione da parte degli allievi durante i soggiorni in colonie di vacanza.
- (3) L'uso di prodotti lattiero-caseari per la preparazione di pasti serviti agli allievi pone una serie di difficoltà in materia di controllo. Detto uso sembra inoltre un mezzo poco efficace per conseguire gli scopi del regime d'aiuto di cui trattasi. È pertanto opportuno limitare tale possibilità di distribuzione.

(4) Nel redigere l'elenco dei prodotti lattiero-caseari ammissibili all'aiuto, deve essere data la priorità a taluni prodotti di base il cui consumo è essenziale per l'equilibrio del mercato. Inoltre, per rispettare le diverse abitudini dei consumatori nella Comunità, è opportuno conferire agli Stati membri la facoltà di includere anche prodotti lattiero-caseari scremati e taluni formaggi.

(5) L'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999, modificato dal regolamento (CE) n. 1670/2000, fissa un nuovo importo dell'aiuto per il latte intero, pari al 75 % del prezzo indicativo, e prevede che l'importo per gli altri prodotti lattiero-caseari sia determinato in funzione dei rispettivi componenti. Occorre quindi definire l'importo degli aiuti per i vari prodotti sulla base di tali regole.

(6) Circa il pagamento dell'aiuto, occorre precisare le condizioni a carico degli aventi diritto, le formalità richieste per la presentazione della domanda, le verifiche da parte delle autorità competenti e le modalità di pagamento. È opportuno che la gestione degli aiuti e il controllo del regime siano basati sul sistema del riconoscimento degli aventi diritto. Al fine di semplificare la gestione del regime, è opportuno favorire l'accentramento delle domande di aiuto presso apposite organizzazioni, che presenterebbero una richiesta unica a nome di più istituti scolastici.

(7) A norma dell'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1255/1999, l'aiuto è limitato ad una quantità di 0,25 litro equivalente latte al giorno per allievo. È opportuno precisare i valori in equivalente latte per i vari prodotti.

(8) Devono essere stabilite le modalità di controllo del regime di aiuto, in particolare al fine di garantire che l'importo dell'aiuto si ripercuota sul prezzo a carico dei beneficiari e che i prodotti lattiero-caseari sovvenzionati non siano sviati dalla destinazione prevista.

(9) Tenuto conto della data di applicazione del nuovo importo dell'aiuto e per consentire alle autorità competenti di prepararsi a recepire le nuove disposizioni, il presente regolamento dovrebbe avere effetto a decorrere dal 1° gennaio 2001.

(10) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 148 del 28.6.1968, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU L 206 del 16.8.1996, pag. 21.

⁽⁵⁾ GU L 183 del 7.7.1983, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 277 del 10.10.1997, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 306 dell'11.12.1993, pag. 27.

⁽⁸⁾ GU L 306 dell'11.11.1997, pag. 11.